

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, in forma di associazione senza scopo di lucro, l'"Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea" in seguito denominata APRE.

Art. 2 - Sede

APRE ha sede in Roma.

Art. 3 - Scopo

APRE, che agisce in stretto collegamento con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha lo scopo di fornire ai propri associati, nonché ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni, supporto e assistenza in materia di partecipazione italiana ai programmi ed alle iniziative di collaborazione a livello nazionale ed europeo nel campo della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica e del trasferimento dei risultati.

Per raggiungere le proprie finalità APRE provvede:

- a) a raccogliere dati, elaborare manuali e pubblicazioni, effettuare studi e statistiche, sulle azioni comunitarie di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e sulla partecipazione italiana a tali attività, ed a svolgere azioni di diffusione delle attività nazionali di RST in ambito europeo;
- b) a fornire ai partecipanti informazioni, documentazione, assistenza e servizi utili per la conoscenza delle opportunità esistenti, i contenuti dei programmi, i bandi di gara, i tempi e le modalità di partecipazione, l'utilizzo di misure di finanza dedicata ed il reperimento di partner, per la corretta formulazione, presentazione e gestione di progetti,

incoraggiando la più ampia partecipazione di imprese, con particolare

attenzione a quelle minori, ai programmi comunitari;

c) a promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi,

iniziative informative e formative volte a diffondere la conoscenza dei

programmi specifici e ad illustrarne le possibilità di accesso, incoraggiare

scambi di buone pratiche ed attività di trasferimento dei risultati delle

ricerche, mantenere rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni

nazionali ed internazionali ed in particolare con le strutture dell'Unione

Europea;

d) a partecipare a programmi nazionali, comunitari ed internazionali, e ad

assumere ogni altra iniziativa che possa giovare all'incremento della

partecipazione italiana ai programmi europei di RST;

e) ad effettuare studi e ricerche nell'ambito di programmi nazionali e

comunitari.

L'APRE fornisce a chiunque ne faccia richiesta informazioni, documentazione

e assistenza.

Per favorire lo sviluppo delle sue attività l'APRE collabora, offrendo

programmi e servizi e stipulando nel caso anche specifici accordi e

convenzioni, con amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati

nazionali, europei ed internazionali.

Art. 4 - Durata

L'APRE ha durata illimitata.

TITOLO II - SOCI

Art. 5 - Categorie di Soci - Diritti e doveri

Sono Soci di APRE gli enti pubblici o privati interessati agli scopi e

alle attività di APRE che, avendo fatto domanda, sono ammessi con le

modalità di cui al successivo art. 6.

I Soci di APRE sono distinti in due categorie: Soci *ordinari* e Soci *sostenitori*.

Sono Soci *ordinari* i Soci che contribuiscono ordinariamente al sostegno di APRE ed alla sua gestione.

I Soci *ordinari* concorrono all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sono Soci *sostenitori* i Soci che partecipano e contribuiscono in misura significativa al sostegno di APRE ed alla sua gestione.

I Soci *sostenitori* hanno la facoltà di nominare due componenti ciascuno nel Consiglio Direttivo. Al solo fine dell'espressione dei componenti nel Consiglio Direttivo e previo parere del Consiglio Direttivo medesimo, possono essere equiparate ai Soci *sostenitori* le aggregazioni societarie o associative di almeno cinque (5) Soci *ordinari* che ne facciano richiesta.

In tal caso ai fini dell'elettorato passivo tali aggregazioni sono considerate come soggetto unico.

I Soci partecipano alle Assemblee Generali con diritto di voto.

I Soci possono valersi dei servizi di APRE, partecipare ai Gruppi di Lavoro, alle iniziative, manifestazioni ed alle riunioni indette, alle condizioni di volta in volta stabilite.

Eventuali benefici aggiuntivi per i Soci nella misura prevista per ciascuna categoria e nei termini allo scopo stabiliti, sono definiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore di APRE.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli impegni le altre

disposizioni prese degli organi di APRE.

I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione, nella misura prevista per ciascuna categoria, nei tempi e nei modi indicati all'art. 10.

I Soci possono recedere secondo le procedure indicate all'art. 7.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

L' ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

Per essere ammessi come Soci di APRE è necessaria l'approvazione del

Consiglio Direttivo che esamina alla prima riunione utile le domande di

ammissione presentate. Le domande presentate da Atenei non necessitano di

approvazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di Soci *sostenitori* è subordinata al consenso di almeno tre

quarti dei Soci già appartenenti alla categoria dei sostenitori.

Art. 7 - Recesso ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dichiarazione di recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi

prima della fine dell'esercizio sociale, indirizzata al Presidente di APRE.

Il recesso produce effetto per l'anno successivo,

- per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

A carico del Socio che sia venuto meno agli obblighi del presente statuto,

quali ad esempio ritardato pagamento della quota sociale e degli eventuali

contributi per oltre un anno, o abbia svolto o svolga attività in contrasto

con le finalità ed i compiti di APRE, può essere deliberato il provvedimento

di esclusione.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione sono contestati per

iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio

Direttivo, dal Direttore di APRE al Socio trasgressore, che può, entro

trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, esporre al

Consiglio Direttivo le sue eventuali giustificazioni.

Ove le giustificazioni non fossero ritenute valide, ovvero in difetto di

esse, trascorso il termine di trenta giorni, il Consiglio Direttivo

sottopone alla prima riunione utile dell'Assemblea la proposta di

esclusione; la deliberazione dell'Assemblea ha effetto immediato ed il

provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera

raccomandata.

Il rapporto associativo non è trasmissibile o cedibile a terzi.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8 - Patrimonio

Il Patrimonio di APRE è costituito:

a) dalle quote e dai contributi dei Soci;

b) dalle sovvenzioni e dai contributi a fondo perduto dello

Stato e di enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

c) dalle erogazioni, contributi volontari, proventi o compensi corrisposti

da soggetti pubblici o privati ovvero da persone fisiche per studi

effettuati, pubblicazioni prodotte, proprietà intellettuali, particolari

servizi forniti da APRE o comunque nel perseguimento dei propri obiettivi;

d) dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi

titolo in proprietà di APRE.

In caso di scioglimento di APRE per qualsiasi causa, il patrimonio

è devoluto dal liquidatore ad altra associazione con finalità analoghe

a quelle di APRE o, in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996,
n. 662.

Art. 9 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita di APRE.

La quota di partecipazione dei Soci non può essere rivalutata.

Art. 10 - Quote associative

L'ammontare delle quote a carico dei Soci *ordinari e sostenitori* e di eventuali contributi sociali è fissato annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci versano entro il 31 marzo di ciascun anno ed in via anticipata per ogni anno solare la quota di associazione secondo la categoria di appartenenza. All'atto dell'ammissione i Soci devono versare l'intera quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci per l'anno in corso.

È riconosciuta la facoltà ai soli Soci *sostenitori* di compensare, in tutto o in parte, la quota annuale di associazione, con eventuali apporti di analogo valore, quali ad esempio la messa a disposizione di *beni, locali o personale*, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Decorrenza iscrizione e durata

L'iscrizione del Socio è impegnativa per l'anno solare decorrente dal 1 gennaio dell'anno di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo dichiarazione di recesso di cui all'art. 7. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Art. 12 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun

anno.

Il Consiglio Direttivo presenta entro il 30 Aprile di ogni anno

all'Assemblea dei Soci per approvazione, il bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo comprende un rendiconto economico ed uno patrimoniale

e finanziario. Al bilancio è allegata una relazione di gestione del

Consiglio Direttivo ed una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di

cui al successivo art. 21.

Art. 13 - Tutela della proprietà intellettuale

APRE può produrre, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività,

prodotti o servizi su cui può vantare proprietà intellettuale. In tal caso

APRE tutela tale proprietà con ogni intervento utile e necessario in accordo

con la legislazione vigente, così pure può cedere tali proprietà ad altri

sulla base di termini commercialmente ragionevoli e non discriminatori,

ovvero altrimenti previsti da appositi accordi o convenzioni in precedenza

stipulati.

Nel caso di proprietà intellettuali possedute congiuntamente da APRE e da

altra organizzazione, i diritti di licenza e cessione sono negoziati come

parte integrante degli accordi di sviluppo congiunti ed includono i termini

previsti all'Art. 8 riguardanti il trattamento di tali diritti in caso

di scioglimento di APRE.

TITOLO IV - ORGANI

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'APRE:

- l'Assemblea dei Soci,

- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,

- il Collegio dei Revisori dei conti,

- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci *ordinari* e *sostenitori* che abbiano la qualità di Socio di APRE ai sensi dei precedenti Art. 5 e 6.

In seno ad essa i Soci deliberano esprimendo un voto per ciascuno.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto i componenti del Consiglio

Direttivo, ove non siano rappresentanti dei Soci, i componenti del Collegio

dei Revisori, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ed il Direttore

di APRE che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario,

eventualmente coadiuvato da altro dipendente incaricato dal Direttore

medesimo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci con lettera

raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, almeno

trenta giorni prima della riunione per l'assemblea ordinaria ed almeno

quarantacinque giorni prima per l'assemblea straordinaria. L'avviso di

convocazione indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della

prima e della seconda convocazione.

Ai Soci che ne abbiano fatto richiesta mediante comunicazione alla

segreteria di APRE, convocazioni ed avvisi possono essere inviati anche via

e-mail o telefax, con conferma di ricezione avvenuta, agli indirizzi da

essi comunicati.

Tali convocazioni sono considerate idonee nei termini del precedente comma.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne venga fatta domanda motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il Presidente tra i Soci presenti.

Un Socio può farsi rappresentare, mediante delega, da altro Socio; ciascun Socio non può essere portatore, per delega, di un numero di voti superiore a quattro.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in ogni altro caso necessario determinato dal Consiglio Direttivo, o a richiesta dei Soci così come stabilito al precedente art. 15. Se l'Assemblea deve deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, agli Associati, insieme alla convocazione e comunque almeno sette giorni prima della riunione, verranno inviati i relativi documenti.

In casi di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma o telex inviato con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione contiene la dicitura "convocazione d'urgenza".

Convocazioni d'urgenza possono essere inviate anche via e-mail o telefax, con conferma di ricezione avvenuta, agli indirizzi comunicati dai Soci e tali convocazioni sono considerate idonee nei termini del precedente comma.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati attraverso delega almeno la metà più uno degli aventi

diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida quale che sia

il numero di Soci presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni sono adottate a voto palese, a maggioranza semplice degli

intervenuti o dei rappresentati per delega.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente,

comprensivo del rapporto di bilancio del Consiglio Direttivo e della

relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti,

- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti e

secondo la ripartizione stabiliti dal successivo Art. 18,

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del

Collegio dei Revisori titolari e supplenti, e ne indica il Presidente

iscritto al Registro dei Revisori Contabili,

- esamina il rapporto del Consiglio Direttivo sul bilancio preventivo per

l'esercizio sociale in corso e le attività previste,

- esamina la relazione del Comitato Tecnico Scientifico,

- approva l'ammontare delle quote e di eventuali contributi sociali,

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci per

gravi motivi,

- esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione posta all'ordine

del giorno.

Per motivi di urgenza, le deliberazioni ed il verbale dell'Assemblea

Ordinaria possono essere adottati anche per mezzo di tele-conferenza o via

e-mail o telefax, con conferma di ricezione avvenuta, con voto favorevole

espresso da almeno la metà più uno dei soci.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche di Statuto, lo scioglimento di APRE e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata per ogni caso necessario determinato dal Consiglio Direttivo, o a richiesta dei Soci così come stabilito al precedente Art. 15. Per l'Assemblea straordinaria è escluso il ricorso a convocazioni per motivi di urgenza.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati attraverso delega almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto per lo scioglimento di APRE e la devoluzione del patrimonio.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria espresse a voto palese, sono adottate:

- per lo scioglimento di APRE e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza qualificata di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione,
- per ogni altra deliberazione a maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - Composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo di APRE è composto da un minimo di quattro (4) ad un massimo di venti (20) membri, oltre al Presidente che ne fa parte di diritto. I Soci *sostenitori* o equiparati hanno facoltà di nominare due consiglieri ciascuno, i Soci *ordinari* eleggono un numero di consiglieri non

superiore a quello complessivamente espresso dai Soci *sostenitori*.

Il Consiglio Direttivo nei limiti di composizione previsti dal precedente comma, ha la facoltà di cooptare consiglieri indicati da Soci *sostenitori* di nuova ammissione, che ne abbiano diritto in attuazione del precedente Art.

5. La cooptazione è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile, che provvede altresì al riassetto del Consiglio Direttivo. In tal caso i consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato iniziale.

In caso di recesso di uno o più Soci *sostenitori*, è convocata apposita Assemblea per il riassetto del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

Al Consiglio Direttivo partecipano con parere consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Direttore di APRE, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato da altro dipendente, incaricato dal Direttore medesimo.

Il Consiglio Direttivo di APRE dura in carica per un quadriennio.

Le nomine successive alla prima decorrono dalla deliberazione dall'Assemblea.

Alla prima riunione del Consiglio di Direttivo i consiglieri propongono e nominano a maggioranza:

- il Presidente, scelto tra personalità di particolare rilievo in relazione agli scopi statutari di APRE,
- il Vice Presidente scelto tra i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque

almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e

consuntivo ed all'andamento dell'attività.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci,

mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata o altro mezzo

idoneo a comprovarne il ricevimento, almeno quindici giorni prima della data

prevista, con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione ed ordine

del giorno. In casi di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma o

telex inviato, con conferma di ricezione avvenuta, almeno con cinque giorni

di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione

contiene la dicitura "convocazione d'urgenza".

Ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta mediante comunicazione alla

segreteria di APRE, convocazioni ed avvisi potranno essere inviati anche via

e-mail o telefax, agli indirizzi da essi comunicati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o

impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza un terzo dei

consiglieri. Le votazioni avvengono a maggioranza e a voto palese. Ogni

consigliere ha diritto a un voto. In caso di parità prevale il voto del

Presidente o di chi lo sostituisce.

Per motivi di opportunità e/o di urgenza, le deliberazioni possono essere

adottate anche per mezzo di teleconferenza o via e-mail o telefax, con

conferma di ricezione avvenuta, con voto favorevole espresso da almeno la

metà più uno dei consiglieri.

Art. 19 - Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria di APRE per lo svolgimento dell'attività propria e per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso attribuito tutto ciò che lo Statuto non riserva in modo tassativo all'Assemblea di Soci.

Il Consiglio Direttivo studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'APRE, nonché la corrispondenza con i mezzi finanziari occorrenti e disponibili per il raggiungimento degli scopi stessi.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) nomina il Presidente e ne definisce i poteri, ed il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, scelti anche tra persone esterne ad APRE,

b) nomina al proprio interno il Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento,

c) nomina il Direttore di APRE con contratto di lavoro di dirigente a tempo determinato, e stabilisce la durata dell'incarico, la retribuzione, i compiti, i poteri di firma e di rappresentanza,

d) approva le domande presentate da nuovi Soci *ordinari, sostenitori* ed equiparati,

e) stabilisce le direttive di massima dell'attività sociale,

f) approva, su proposta del Presidente e parere espresso dal Direttore di APRE, eventuali benefici aggiuntivi per i Soci, nella misura prevista per ciascuna categoria e nei termini allo scopo stabiliti,

g) valuta il rendiconto del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile di ciascun anno;

h) esamina le attività previste per l'esercizio sociale successivo ed il

relativo bilancio preventivo, i) predispose i rapporti di bilancio

consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci,

l) propone all'Assemblea dei Soci la misura delle quote e degli eventuali

contributi dovuti dai Soci *ordinari e sostenitori*,

m) cura l'attuazione delle delibere assembleari,

n) nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei Soci, definisce i

programmi di attività a medio ed a lungo termine, la costituzione di

eventuali Gruppi di lavoro e di studio,

o) delibera le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e

l'ordine del giorno,

p) approva, su proposta dei Soci interessati e con il parere favorevole del

Direttore di APRE, Soci referenti territoriali, i quali nell'ambito delle

loro competenze istituzionali, operano in qualità di sportelli regionali ed

adottano in regime di convenzione, le iniziative che ritengono necessarie

in linea con gli scopi statutari di APRE,

q) delibera in merito all'eventuale proposizione di azioni ed istanze

giurisdizionali e amministrative in ogni grado, compresi i giudizi per

revocazione e cassazione, ed alla nomina di arbitri, avvocati, procuratori e

professionisti,

r) delibera su proposta del Direttore in merito alla variazione della sede

centrale e ad eventuali aperture di sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte

relative a modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie, nonché

eventuali proposte per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del

patrimonio di APRE.

Fatta salva la rappresentanza legale che spetta al Presidente ai sensi del successivo Art. 20, il Consiglio Direttivo può attribuire la rappresentanza di APRE e la firma sociale anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore di APRE per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Art. 20 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha un mandato quadriennale rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di APRE, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente esercita i propri poteri in aderenza alle attribuzioni ed alle direttive ricevute dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nei casi d'urgenza, adottare le deliberazioni necessarie in materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente. Può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, è nominato dall'Assemblea dei Soci, che ne indica il Presidente iscritto presso il Registro dei Revisori contabili.

I Revisori verificano, anche individualmente, la regolarità della gestione contabile di APRE e si esprimono collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 22 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e da almeno quattro (4) membri, scelti dall'Assemblea dei Soci, tra personalità di particolare rilievo in relazione agli scopi statutari di APRE, provenienti dalle università o dagli enti di ricerca o dal mondo produttivo e sociale.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno un mandato quadriennale, rinnovabile.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di partecipare all'attività associativa, mettendo a disposizione la particolare competenza ed esperienza dei propri membri e favorendo il dialogo tra i soci di APRE con il mondo accademico, produttivo, sociale ed istituzionale.

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico, agendo in via autonoma o su specifica richiesta degli altri organi di APRE, elabora pareri e presenta proposte su questioni specifiche dell'attività e della vita associativa. Gli altri organi dell'APRE citano nei loro atti, i pareri, le proposte e l'attività di consulenza prestata dal Comitato Tecnico e Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico presenta all'Assemblea dei Soci una relazione annuale del proprio operato.

Art. 23 - Cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata seguente:

- il Presidente ed il Vice Presidente hanno durata quadriennale rinnovabile;
- i membri del Consiglio Direttivo, hanno durata quadriennale rinnovabile;
- i componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato Tecnico

Scientifico, hanno durata quadriennale rinnovabile.

Le cariche sociali non sono retribuite, tuttavia ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti può essere attribuito dal Consiglio Direttivo un gettone di presenza.

TITOLO V - CONTROVERSIE

Art. 24 - Controversie

Le eventuali controversie attinenti l'attività sociale tra i Soci e tra questi ed APRE o i suoi organi sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri in funzione di amichevoli compositori, scelti dalle parti in lite. In caso di disaccordo nella scelta del terzo arbitro, questa è rimessa al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità, senza formalità di procedura.

TITOLO VI - SCIoglimento

Art. 25 - Scioglimento di APRE

Lo scioglimento di APRE è di competenza dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e sulla destinazione da dare al patrimonio sociale.

FIRMATO: EZIO ANDRETA - FABIANA TOGANDI NOTAIO